



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LE MODALITA'
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2025

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi economici erogati dal Comune di Agrate Brianza in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.

Per “concessione di contributi economici” si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nella legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e successive modifiche e integrazioni.

In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett.c).

La finalità del contributo economico, quale strumento che concorre a contrastare le situazioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, è quella di aiutare le persone a superare la propria situazione di difficoltà nel rispetto della dignità e dell'autonomia personale, mediante un intervento individualizzato.

I contributi economici di cui al presente regolamento integrano gli aiuti erogati da una rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio della sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie e i singoli in condizioni di bisogno. Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 2 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000 e dell'art. 6 della l.r. 3/2008, residenti nel Comune di Agrate Brianza.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Agrate Brianza;
- essere in condizione personale o familiare di bisogno, accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'ISEE in corso di validità (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore ad una soglia che viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

I contributi economici possono essere distinti in:

- a) contributo ordinario
- b) contributo straordinario

a) Il **contributo ordinario** è una misura di sostegno economico destinata alla persona esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al sostentamento proprio e /o dei

familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Il contributo ordinario può essere erogato una sola volta nell'anno, o in un'unica soluzione o in rate fino ad un massimo di dodici rate mensili.

Il valore massimo del contributo ordinario è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

b) Il **contributo straordinario** è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate. Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute/attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

L'interessato può presentare istanza di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Per richiedere un contributo economico l'interessato o avente titolo presenta istanza scritta utilizzando l'apposito modulo, nel quale deve essere dichiarato il possesso di attestazione ISEE in corso di validità e il relativo valore, al quale deve essere allegata la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.

Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare del richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogabili;
- indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, in particolare qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
- informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione composta dagli assistenti sociali del comune, integrata, in caso di situazioni particolari, dal Responsabile di servizio. La commissione valuta l'ammissibilità delle domande ed elabora una proposta di quantificazione del contributo economico, in base ai criteri di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili.

Previa relazione sociale motivata redatta dagli assistenti sociali, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e finalità del contributo economico, il Responsabile di Servizio, con atto di determinazione, procede all'erogazione del contributo.

L'istruttoria deve completarsi nel termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente viene comunicato per iscritto

l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Di norma, il contributo è erogato al diretto beneficiario.

Qualora dalla valutazione sociale e dal progetto individuale risulti necessario ovvero opportuno erogare il contributo al beneficiario con pagamento diretto a terzi (es. Aler, agenzia di pompe funebri, fornitori di servizi), il comune procederà in tal senso.

Qualora il beneficiario stesso risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il servizio di refezione scolastica o del trasporto scolastico) o risulti moroso nella corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall'utilizzo di alloggio comunale, potrà essere operata, previa valutazione del servizio sociale, un'erogazione diretta nelle casse comunali, senza materiale passaggio di denaro al richiedente.

L'erogazione del contributo economico è subordinata alla presenza dei requisiti di accesso (vedi art. 3), nonché alla disponibilità delle risorse finanziarie, definite annualmente nel bilancio comunale.

Ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno corrente, le eventuali domande pervenute non potranno essere accolte. Nel caso di successiva destinazione, nel medesimo anno, di ulteriori risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale, i richiedenti verranno ricontattati, in ordine cronologico di presentazione della domanda iniziale e fino ad esaurimento delle ulteriori risorse destinate, per aggiornare la propria domanda.

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La commissione di valutazione delle domande, per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:

- a) Valore ISEE del nucleo familiare;
- b) Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.);
- c) Valutazione delle cause dell'eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni;
- d) Carichi familiari;
- e) Disagio abitativo;
- f) Fragilità della rete familiare;
- g) Fragilità della rete sociale;
- h) Altre risorse/agevolazioni economiche di cui il nucleo beneficia;
- i) Capacità di gestione del bilancio familiare (eventuali criticità);
- j) Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l'autonomia;
- k) Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale;
- l) Livello di adesione al progetto di intervento sociale;

A ciascuno dei suddetti criteri viene attribuito un peso; la pesatura dei criteri è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8 – DEFINIZIONE E REVISIONE PARAMETRI ECONOMICI

I valori ISEE di soglia per l'accesso, gli importi massimi del contributo e la pesatura dei criteri di valutazione, di cui rispettivamente agli artt. 3, 4 e 7, sono definiti e aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

ART 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui è approvato e si applica alle istanze pervenute successivamente a tale data.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente regolamento è predisposta dall'ufficio competente.